



## LEGGE REGIONALE N. (88)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta pomeridiana del 14 maggio 2020

-----

<<Misure urgenti in materia di cultura e sport>>

-----

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## INDICE

- Art. 1 - *(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 3/2020)*
- Art. 2 - *(Conferma entità del contributo e sovvenzione)*
- Art. 3 - *(Proroga delle attività previste per l'anno 2020 e della relativa rendicontazione)*
- Art. 4 - *(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)*
- Art. 5 - *(Inserimento dell'articolo 26 ter nella legge regionale 16/2014)*
- Art. 6 - *(Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. Abrogazioni e disposizione transitoria)*
- Art. 7 - *(Inserimento dell'articolo 32 ante nella legge regionale 16/2014)*
- Art. 8 - *(Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali)*
- Art. 9 - *(Importi minimi delle erogazioni liberali per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021)*
- Art. 10 - *(Inserimento del progetto "I favolosi ONU 17" nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)*
- Art. 11 - *(Conferma contributi legge regionale 11/2013)*
- Art. 12 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2019)*
- Art. 13 - *(Finanziamento ai musei di interesse regionale)*
- Art. 14 - *(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 23/2015)*
- Art. 15 - *(Inserimento dell'articolo 30 bis nella legge regionale 23/2015)*
- Art. 16 - *(Finanziamento alle biblioteche)*
- Art. 17 - *(Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)*
- Art. 18 - *(Erogazione in via anticipata e conferma di contributi in materia di sport)*
- Art. 19 - *(Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi)*
- Art. 20 - *(Vincolo di destinazione impianti sportivi)*
- Art. 21 - *(Anticipo del contributo agli enti di promozione sportiva)*
- Art. 22 - *(Annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive)*
- Art. 23 - *(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8/2003)*
- Art. 24 - *(Disposizioni finanziarie)*
- Art. 25 - *(Entrata in vigore)*

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 1

*(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 3/2020)*

1. L'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 9

*(Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), del contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), del contributo di cui all'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), del contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell'attività finanziata, previa richiesta motivata.

2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.

4. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sulle seguenti

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

disposizioni, è prorogato al 31 gennaio 2021:

a) articolo 5, commi 1 e 5, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura);

b) articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012;

c) articolo 27 quater, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 30 novembre 2020:

a) legge regionale 16/2014, per gli incentivi concessi nell'anno 2019;

b) articolo 21 della legge regionale 4/2018, per il contributo concesso nell'anno 2018.

6. I termini previsti dai commi 4 e 5 possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.>>.

## Art. 2

*(Conferma entità del contributo e sovvenzione)*

1. Al fine di sostenere i settori della cultura e dello sport, è confermata l'entità degli incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 a valere sulle disposizioni della legge regionale 16/2014, dei contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, del contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 4/2018, del contributo di cui all'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 27/2014, del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 12/2017 e dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 8/2003 anche laddove le attività oggetto di incentivo siano state o siano modificate nelle modalità, tempi o luoghi di svolgimento, ridotte, spostate o altrimenti riprogrammate, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Qualora in sede di rendicontazione degli incentivi di cui al comma 1, venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, la quota residua, nella misura massima del 20 per cento dell'incentivo medesimo, è mantenuta in capo al beneficiario a titolo di sovvenzione in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19. In tal caso, il beneficiario trasmette all'autorità concedente, a titolo di rendicontazione, una relazione sull'utilizzo della quota trattenuta a titolo di sovvenzione.

3. Il comma 2 non si applica agli incentivi di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014.

4. La sovvenzione di cui al comma 2 è cumulabile con ulteriori sovvenzioni, incentivi,

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

indennizzi, comunque denominati, riconosciuti per le medesime finalità.

## Art. 3

*(Proroga delle attività previste per l'anno 2020 e della relativa rendicontazione)*

1. Al fine di sostenere il settore delle attività culturali, le attività concernenti gli incentivi stanziati per l'anno 2020 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014, all'articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione, potranno essere realizzate entro il termine del 30 giugno 2021.
2. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1, è prorogato al 30 ottobre 2021.

## Art. 4

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014 le parole: <<, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10,>> sono soppresse.
2. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, i cui criteri e modalità sono disciplinati dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), possono essere presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG), per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, e dagli enti locali associati all'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG).
3. In via transitoria e per il solo anno 2020, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 è di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5

*(Inserimento dell'articolo 26 ter nella legge regionale 16/2014)*

1. Dopo l'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014, è inserito, nel capo IV del titolo III, il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## &lt;&lt;Art. 26 ter

*(Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste)*

1. La Regione promuove l'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, riconoscendo la funzione dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e il rilevante interesse pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, oltre agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), anche l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'IRCI, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.>>.

## Art. 6

*(Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. Abrogazioni e disposizione transitoria)*

1. Sono abrogati:

a) i commi da 38 a 40 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

b) il comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

c) i commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

## Art. 7

*(Inserimento dell'articolo 32 ante nella legge regionale 16/2014)*

1. Prima dell'articolo 32 della legge regionale 16/2014, nel capo I del titolo IV, è inserito il seguente:

## &lt;&lt;Art. 32 ante

*(Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)*

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.>>.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 8

*(Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali)*

1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014, non si procede, né in sede di valutazione delle domande di incentivo per l'annualità 2021 né ad altri fini alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nell'annualità 2020, nonché alla verifica del mantenimento nell'annualità 2020 dei requisiti per l'ammissione ai finanziamenti triennali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli incentivi di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014.

3. I termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 1, stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della legge regionale 16/2014 citate al medesimo comma 1, possono essere prorogati con deliberazione di Giunta regionale.

## Art. 9

*(Importi minimi delle erogazioni liberali per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021)*

1. Al fine di contenere gli effetti causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del settore culturale e supportare la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e al relativo regolamento di attuazione, la misura del finanziamento dei progetti per gli anni 2020 e 2021, è stabilita nei seguenti importi minimi:

- a) 2.000 euro per le micro imprese;
- b) 3.000 euro per le piccole imprese;
- c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.

## Art. 10

*(Inserimento del progetto "I favolosi ONU 17" nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)*

1. Al fine di promuovere e rafforzare la valorizzazione del settore turistico-culturale nel Friuli Venezia Giulia, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), il progetto denominato "I favolosi ONU 17" è inserito

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), previa presentazione del progetto alla Direzione centrale competente in materia di cultura, con le modalità definite dal decreto medesimo.

2. Il promotore del progetto di cui al comma 1 è automaticamente inserito nell'Elenco dei promotori accreditati, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.

## Art. 11

*(Conferma contributi legge regionale 11/2013)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi a valere sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 14 dicembre 2017.

2. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1 è prorogato al 31 gennaio 2021.

## Art. 12

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2019)*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Le spese sostenute con>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare>>;

b) dopo le parole <<n. 436>> sono inserite le seguenti: <<, e le relative spese sostenute>>.

## Art. 13

*(Finanziamento ai musei di interesse regionale)*

1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

- a) un contributo di 50.000 euro all’Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;
- b) un contributo di 60.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”;
- c) un contributo di 40.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”;
- d) un contributo di 80.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone;
- e) un contributo di 100.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo Civico d’Arte di Pordenone;
- f) un contributo di 215.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei Storico-Artistici di Trieste;
- g) un contributo di 145.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei Scientifici di Trieste;
- h) un contributo di 100.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività del Museo Friulano di Storia Naturale;
- i) un contributo di 160.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività dei Civici Musei di Udine.

2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell’anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell’80 per cento del contributo concesso; l’erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell’approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all’ammontare del contributo concesso.

5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di quindici mesi a decorrere dall’1 gennaio dell’esercizio in corso e che sono sostenute per:

- a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

- b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
  - c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
  - d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
  - e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
  - f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
  - g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
  - h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
  - i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
  - j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione.
6. Gli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono utilizzare i contributi loro concessi per gli oneri relativi alla retribuzione del personale del museo, nel limite massimo del 70 per cento dei contributi medesimi.

## Art. 14

*(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 23/2015)*

1. All'articolo 30 della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.>>;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima.>>.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 15

*(Inserimento dell'articolo 30 bis nella legge regionale 23/2015)*

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 23/2015 è inserito il seguente:

## &lt;&lt;Art. 30 bis

*(Modifiche dell'assetto organizzativo dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale)*

1. I finanziamenti annui concessi a favore dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e 30, sono fatti salvi anche nel caso di modifiche dell'assetto organizzativo dei soggetti beneficiari, a condizione che dette modifiche non facciano venire meno i requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 23/2016).

2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate.

4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.

5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.

6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.>>.

## Art. 16

*(Finanziamento alle biblioteche)*

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 23/2015 è abrogato.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della predetta legge regionale 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che non si sono aggregate in alcuno dei sistemi suddetti, un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 3 e il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 2 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata di un accordo, sottoscritto da ciascuna delle biblioteche interessate, recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte e della spesa prevista per lo svolgimento di tali funzioni.

4. Le risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui al comma 2 vengono ripartite tra gli enti gestori delle biblioteche centro sistema che hanno presentato domanda in misura proporzionale al numero di biblioteche a favore delle quali ciascuna biblioteca centro sistema svolgerà funzioni centralizzate e di coordinamento generale.

5. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa prevista entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni centralizzate e di coordinamento generale.

## Art. 17

*(Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)*

1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola, attuate ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere realizzate, anche con strumenti di formazione a distanza o attraverso piattaforme didattiche, dal Comitato regionale del CONI nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

## Art. 18

*(Erogazione in via anticipata e conferma di contributi in materia di sport)*

1. In deroga alle disposizioni del capo V del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, gli incentivi per le attrezzature sportive mobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del bando medesimo sono impegnati e contestualmente liquidati per un importo pari al 100 per cento del contributo concesso.

2. In deroga all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente ai contributi erogati in attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito di importo non superiore al 10 per cento del contributo concesso.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

3. In deroga alle disposizioni del bando di cui al comma 1, ai beneficiari degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e automezzi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del bando medesimo, è data facoltà di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa riducendone l'importo sino a concorrenza del contributo concesso e senza onere di compartecipazione, anche attraverso la variazione dell'intervento oggetto di contributo, ferma restando la destinazione a spesa di investimento. Con il decreto di conferma del contributo sono definiti la nuova spesa ammessa e i termini di rendicontazione.

## Art. 19

*(Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi)*

1. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 5, lettera a), all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta 1389/2019.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile è equiparato al contributo concesso.

5. In attuazione dei commi da 1 a 4, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce:

a) modalità e termini di presentazione delle domande;

b) documentazione da allegare alle domande;

c) disciplina dei termini procedurali;

d) modalità di erogazione degli incentivi, con facoltà di prevedere l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

e) gli interventi ammissibili, ai sensi del comma 3.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 20

*(Vincolo di destinazione impianti sportivi)*

1. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 e all'articolo 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019 n. 1389, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il mantenimento del vincolo di destinazione è ridotto a quattro anni decorrenti dal termine di conclusione dei lavori.

## Art. 21

*(Anticipo del contributo agli enti di promozione sportiva)*

1. Al fine di sostenere le attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2020 di cui all'articolo 13 della legge regionale 8/2003, come prorogato dall'articolo 1 della legge regionale 5/2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare agli enti che hanno presentato domanda di contributo entro il 28 febbraio 2020, un importo pari al 50 per cento del contributo concesso nell'anno 2019.

## Art. 22

*(Annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive)*

1. Al fine di sostenere il settore dello sport, i contributi concessi negli anni 2019 e 2020, a valere sugli articoli 11 e 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003, sono confermati in capo ai beneficiari anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano state o saranno annullate in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente riprogrammate, previa comunicazione al Servizio competente in materia di sport entro il 31 dicembre 2020.

2. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2019 di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2021.

3. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 30 aprile 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2022.

4. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'articolo 18, limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 dicembre 2020 ed entro il termine del 31 dicembre 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 aprile 2022.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 23

*(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8/2003)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.>>.

## Art. 24

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014, all'articolo 6, comma 27, della legge regionale 24/2019 e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 14/2018, come modificati dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 4, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

3. Per le finalità di cui all'articolo 26 ter, comma 2, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019, come modificato dall'articolo 9, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

5. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

6. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

7. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è autorizzata l'ulteriore spesa di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge regionale 11/2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

LEGGE REGIONALE N. (88)

<<Misure urgenti in materia di cultura e sport>>

---

Art. 25  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 88 esercizio 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>			0,00			0,00
ATTO: LR 2020 88						
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	3.913.903,16			3.913.903,16
		previsione di competenza	62.494.383,74	108.000,00		62.602.383,74
		previsione di cassa	63.188.929,19			63.188.929,19
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	16.168.886,90			16.168.886,90
		previsione di competenza	37.832.621,46		-108.000,00	37.724.621,46
		previsione di cassa	39.232.202,02			39.232.202,02
<b>Totale programma</b>	<b>02</b>	<b>ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>20.082.790,06</b>		<b>20.082.790,06</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>111.827.005,20</b>	<b>108.000,00</b>	<b>111.827.005,20</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>113.921.131,21</b>		<b>113.921.131,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>41.228.796,53</b>		<b>41.228.796,53</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>176.507.976,87</b>	<b>108.000,00</b>	<b>176.507.976,87</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>176.274.757,42</b>		<b>176.274.757,42</b>
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	03	ALTRI FONDI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti				
		previsione di competenza	20.461.947,14		-108.000,00	20.353.947,14
		previsione di cassa				

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

## SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 88 esercizio 2020
				in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2020 88						
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
			previsione di competenza	40.342.018,14	108.000,00	40.450.018,14
			previsione di cassa			
<b>Totale programma</b>	<b>03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>34.361.947,14</b>	<b>108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>76.921.446,77</b>	<b>108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>473.818.191,37</b>		<b>473.818.191,37</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>			
			<b>previsione di competenza</b>		<b>216.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>			
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>2.590.401.308,37</b>		<b>2.590.401.308,37</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>9.525.718.011,38</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.361.536.502,37</b>		<b>10.361.536.502,37</b>

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 è il seguente:

## Art. 22

*(Interventi in ambito culturale)*

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

- a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
- b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
- c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
- d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;
- e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;
- f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
- g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche. I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33.

2 bis. (ABROGATO)

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

5. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti ai sensi del comma 4 sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.

6. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 è il seguente:

## Art. 2

*(Programma degli interventi)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e in particolare:

a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali aventi sede in Friuli Venezia Giulia;

b) concorre, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto il tema della Giornata;

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

c) prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla "Memoria del Vajont", perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell'intervento umano sull'ambiente e sul territorio.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis e di cui all'articolo 32 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 è il seguente:

## Art. 21

*(Contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di attività culturali)*

1. In considerazione dell'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Comune di Sappada/Plodn, avvenuta ai sensi della legge 182/2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attività nei diversi settori delle attività culturali disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

2. Il Comune di Sappada/Plodn presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di attività culturali.

3. Si applicano la legge regionale 16/2014 e il "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014 ", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., in quanto compatibili.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 è il seguente:

## Art. 6

*(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)*

- Omissis -

38. Al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, la Regione sostiene l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. A tal fine è assegnato l'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 41.

39. L'incentivo di cui al comma 38 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

40. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

41. Per il sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 è il seguente:

## Art. 11

*(Contributo all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Associazione Nazionale Esercenti Cinema - Sezione Interregionale delle Tre Venezie)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) - Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) - Sezione Interregionale delle Tre Venezie un contributo straordinario di 20.000 euro per la circuitazione dei film della Sezione Autonoma della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia "Settimana Internazionale della Critica" nelle sale del territorio regionale.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo delle entrate e delle spese. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e ammesse per un importo pari a quello del contributo concesso.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

- Il testo degli articoli 11, 13, 18, 18 bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 11

*(Contributi per manifestazioni sportive)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

## Art. 13

*(Contributi annui a enti di promozione sportiva)*

1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.

## Art. 18

*(Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:
  - a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);
  - b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);
  - c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.

## Art. 18 bis

*(Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:

a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e al CIP;

b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e al CIP.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.

4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di un bando di finanziamento.

5. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

## Art. 21

*(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)*

1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:

- a) relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;
- b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.

3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.

- Il testo dell'articolo 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 è il seguente:

Art. 30 bis  
(*Contenitori culturali e creativi*)

1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:

- a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;
- b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.

3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:

- a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
- b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):

- 1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;
- 2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;
- 3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;

b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):

- 1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;
- 2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;
- 3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
- 4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
- 5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.

5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.

7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.

**Note all'articolo 2**

- Il testo degli articoli 27 e 28 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

## Art. 27

*(Valorizzazione della memoria storica)*

1. La Regione sostiene:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 28

*(Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)*

1. La Regione sostiene:

- a) il teatro amatoriale regionale;
- b) il settore del folclore regionale;
- c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
- d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:

- a) l'Associazione Regionale FITA-UILT;
- b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
- c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);
- d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.

3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.

3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 27 a 30, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 6

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

- Omissis -

27. Nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell'Università popolare di Trieste e dell'insediamento dei nuovi organi, per le finalità di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 la Regione è autorizzata a sostenere l'attività dell'Università, nel limite massimo di 870.000 euro annui.

28. La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 27 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2020 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

29. Fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 28 continua a trovare applicazione la vigente convenzione prevista dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, già prorogata ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.610.000 euro, suddivisa in ragione di 870.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 è il seguente:

## Art. 6

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

- Omissis -

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

- Omissis -

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 17

*(Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)*

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali **[, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10,]** e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

**Note all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 6

*(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)*

- Omissis -

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

**[38. Al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, la Regione sostiene l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. A tal fine è assegnato l'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 41.]**

**[39. L'incentivo di cui al comma 38 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 40.]**

**[40. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.]**

41. Per il sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- Omissis -

- Il testo del comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)*

- Omissis -

**[33. Con riferimento all'incentivo previsto dall'articolo 6, commi 38 e 39, della legge regionale 27/2014 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 32 ter e 33 della legge regionale 16/2014.]**

- Omissis -

- Il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

*(Attività culturali, ricreative e sportive)*

- Omissis -

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

**[7. Al comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole <<di cui agli articoli 32 ter e 33>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 32, 32 ter e 33>>.]**

**[8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.]**

- Omissis -

**Note all'articolo 8**

- Il testo degli articoli 9, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 26 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

## Art. 9

*(Interventi della Regione)*

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 11

*(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.
3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis.
- 3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.

## Art. 12

*(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.
2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis.

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.

## Art. 13

*(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

## Art. 18

*(Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)*

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

## Art. 19

*(Enti di cultura cinematografica, mediateche)*

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello di Unione territoriale intercomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.

## Art. 24

*(Interventi della Regione)*

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

## Art. 26

*(Interventi della Regione)*

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) (ABROGATA)

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.

-Per il testo dell'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 vedere la nota all'articolo 2.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 è il seguente:

## Art. 7

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

- Omissis -

21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro o da società cooperative, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese.

24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.

25. La Giunta regionale individua i progetti d'intervento di cui al comma 22, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

27. Il credito di imposta è destinato:

a) al 50 per cento, ai progetti di cui al comma 22, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale;

b) al 50 per cento, ai progetti di cui al comma 22, lettera b).

28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:

a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.

30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede a integrare la convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

- Omissis -

**Note all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 2

*(Attività produttive)*

- Omissis -

3. Al fine di promuovere e di rafforzare l'interesse sui diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG- Sustainable Development Goals), favorendo la nascita di progettualità sul tema della sostenibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare il progetto "I favolosi ONU 17" consistente nella realizzazione di un percorso di turismo culturale caratterizzato da installazioni e opere permanenti di artisti contemporanei di fama mondiale, avvalendosi di PromoTurismoFVG quale soggetto autorizzato ad accompagnare il processo di avvio del progetto e a sostenere operativamente i soggetti coinvolti nella sua organizzazione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2020 e 650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 12 e 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 è il seguente:

## Art. 12

*(Accreditamento dei promotori)*

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alla cultura.

2. L'accREDITamento decorre dalla data della domanda.

3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 10 comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 15

*(Elenco dei progetti d'intervento finanziabili)*

1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale individua il primo gruppo di progetti d'intervento finanziabili, da inserire nell'Elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alla cultura.

2. Sono inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento, presentati ai sensi dell'articolo 13, individuati tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

3. Sono inseriti nell'Elenco i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;

b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;

c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;

d) articolo 18;

e) articolo 19;

f) articolo 24, comma 2, lettera a);

g) articolo 26, comma 2, lettera a);

g bis) articolo 30 bis.

4. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie, da adottarsi entro 15 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:

a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;

b) articolo 23, comma 6;

c) articolo 24, comma 6;

d) articolo 26, comma 8;

e) articolo 27 quater, comma 4.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

5. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;

b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;

c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;

d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;

e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;

f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);

g) soggetti gestori territoriali di ciascun sito Unesco regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei rispettivi programmi operativi;

h) Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

6. Sono altresì inseriti nell'Elenco, previa valutazione della commissione di valutazione di cui all'articolo 16, i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

a) musei comunali del Friuli Venezia Giulia;

b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2015;

c) soggetti gestori dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 della legge regionale 23/2015;

d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 29 della legge regionale 23/2015;

e) biblioteche di interesse regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2015;

f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

7. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

8. L'Elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

8 bis. I progetti sono inseriti nell'Elenco entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Direzione centrale competente in materia di cultura. Entro il medesimo termine si provvede ad accreditare i promotori di cui all'articolo 14, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 12.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo degli articoli 5 e 16 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 è il seguente:

## Art. 5

*(Contributi per interventi)*

1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;

b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;

c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;

d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;

e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;

g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;

h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5. Il regolamento di cui all'articolo 13 e i bandi di cui al comma 5 possono prevedere specifiche esclusioni tra i beneficiari di alcuni dei contributi di cui al comma 1 per categorie di beneficiari destinatari di altri contributi di cui al medesimo comma 1 a essi specificamente dedicati; i medesimi regolamento e bandi possono altresì prevedere l'inammissibilità di più domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora con tali regolamento e bandi vengano contemporaneamente attuati più interventi tra quelli disciplinati dal comma 1.

2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.

2 ter. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal Direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 16

*(Norme transitorie)*

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.

4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 63/1982, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 6, commi da 1 a 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 6

*(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)*

1. Dopo il capo III del titolo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

## &lt;&lt;Capo III bis

*(Disposizioni comuni in materia di beni culturali)*

## Art. 39 bis

*(Conferma di incentivi in materia di beni culturali)*

1. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la compiuta ultimazione dei lavori.>>.

2. **L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare** i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la prima guerra mondiale e sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 436, **e le relative spese sostenute** possono essere rendicontate fino al termine del 31 marzo 2020.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

<<2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.>>.

- Omissis -

**Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 8

*(Musei e reti museali di rilevanza regionale)*

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.

2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei di cui all'articolo 9.

3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.

4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 23/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 30

*(Biblioteche d'interesse regionale)*

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:

a) biblioteche di conservazione;

b) biblioteche specializzate;

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:

a) arco di tempo di apertura al pubblico;

b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;

c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;

d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;

e) presenza di personale specializzato;

f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;

g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.

**2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.**

3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'articolo 26. **A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima.**

4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.

### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 23/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 23

*(Sistema bibliotecario)*

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall'articolo 5 della legge regionale 26/2014, o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2.

2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;

b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;

b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39.

4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;

b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;

c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

**[5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali anche non contigue, purché ricadenti in uno stesso ambito territoriale omogeneo di area vasta individuato dagli strumenti di pianificazione o programmazione regionali.]**

6. (ABROGATO)

**Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 27

*(Promozione dell'attività sportiva nella scuola)*

1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.

3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis.

3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.

3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:

a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;

b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

c) cancelleria, spese postali e telefoniche;

d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;

e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;

f) oneri per coperture assicurative;

g) costi relativi al materiale didattico.

3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

**Note all'articolo 18**

- Il capo V del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496 (Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2019), reca: "Istruttoria, valutazione delle domande e concessione dell'incentivo".

- Il testo dell'articolo 5 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496 è il seguente:

## Art. 5

*(Interventi finanziabili)*

1. Sono finanziabili i seguenti interventi strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dai richiedenti di cui all'articolo 4:

a) acquisto di attrezzature sportive fisse da installare presso l'impianto sportivo;

b) acquisto di automezzi;

c) acquisto di attrezzature sportive mobili.

2. Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, gli interventi ammissibili a incentivo:

a) "attrezzature sportive fisse": porte per campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri fissi per il basket e relative protezioni, pareti per arrampicata, pareti specchiate, tabelloni segnapunti, balaustre, pannelli di protezione dei campi da gioco, gabbie per lanci, impianti per il salto con l'asta e zona di caduta, spalliere e quadri svedesi, barriere per equitazione, postazioni arbitri, apparecchiature per alaggio barche;

b) "automezzi": come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) "attrezzature sportive mobili": strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, pistole starter, scacchiere complete, tavoli e stecche da biliardo, attrezzature per allenamenti (coni, corde, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere), biciclette, pattini completi o piastre e ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, giavellotti, martelli e dischi da lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi ad uso sportivo, tatami, reti (per porte, per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, imbraghi, remi, alberi, boma, vele, motori, monopinne da competizione, bombole, erogatori, impianti audio, palchi mobili per premiazioni, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, racchette, attrezzature per la manutenzione del campo sportivo (carrelli segnacampo, trattorini rasaerba), archi gonfiabili per manifestazioni, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori muscolari, frequenzimetri, steps, manubri, pesi, bilancieri), panchine mobili per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi, imbarcazioni comprensive di accessori e motore, carrelli porta imbarcazioni.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

3. L'ammissibilità delle attrezzature sportive richieste è ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

## Art. 56

*(Crediti di modico valore)*

1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.

**Nota all'articolo 19**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 è il seguente:

## Art. 2

*(Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)*

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.

2. Con riferimento al comma 1, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 7/2000 e dalle discipline di settore.

**Note all'articolo 20**

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 32

*(Vincolo di destinazione dei beni immobili)*

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
  2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
  3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
  4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
  5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.
- 5 bis. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'art 3 e dell'art 6 della lr 8/2003 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell'art 6, comma 15 della lr 28/2018 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Anno 2019) è il seguente:

## Art. 25

*(Vincolo di destinazione)*

1. I beneficiari devono mantenere per la durata di 5 anni dal termine di conclusione dei lavori oggetto di contributo, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, lettere a), b) e d), nonché, il requisito oggettivo del mantenimento della destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione è attestato con dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata allo sport, da trasmettere alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante, entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la dichiarazione.
3. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 2 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

**Note all'articolo 21**

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003 vedere nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5/2020 è il seguente:

## Art. 1

*(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)*

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.

2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.

3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

**Nota all'articolo 22**

- Per il testo degli articoli 13 e 18 della legge regionale 8/2003 vedere nota all'articolo 2.

**Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003, modificato dal presente articolo, è il seguente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 29

*(Regolamento di attuazione)*

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.

2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 13 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

**2 bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.**

**Note all'articolo 24**

- Per il testo degli articoli 27 e 28 della legge regionale 16/2014 vedere nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'articolo 6, commi da 27 a 30, della legge regionale 24/2019 vedere nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 è il seguente:

## Art. 7

*(Finanziamento annuale)*

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.

2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualità precedente.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

- Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 49  
(Fondi speciali)

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 10  
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- Il testo degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 48  
(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

## Art. 51

*(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)*

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
  - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
  - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
  - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
  - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
  - g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

## Art. 8

*(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)*

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;

h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

## LEGGE REGIONALE N. (88)

&lt;&lt;Misure urgenti in materia di cultura e sport&gt;&gt;

**LAVORI PREPARATORI****Progetto di legge****n. 88**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 28 aprile 2020 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 7 maggio 2020 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Bernardis e, di minoranza, dei consiglieri Honsell e Iacop;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 14 maggio 2020 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche;